Allegato 4

Messaggio n. 22 del 22 gennaio 2002
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: **Procedura di liquidazione delle pensioni. Reddito della casa di abitazione**

Come precisato con circolare n. 17 del 16 gennaio 2002, a partire dall'anno 2002, in applicazione del comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dai redditi del titolare e del coniuge, rilevanti per l'attribuzione dell'aumento delle quote di "maggiorazione sociale" fino al raggiungimento dell'importo mensile della pensione per un totale di euro 516,46 (un milione di lire), è escluso il reddito della casa di abitazione.

Le Sedi pertanto acquisiranno sul pannello MNLRP10 i redditi per l'attribuzione della maggiorazione sociale o dell'aumento sociale relativi agli anni fino al 2001 comprensivi del reddito della casa di abitazione ed i redditi dall'anno 2002 escludendo il reddito della casa di abitazione.

All'anno 2002, dopo la modifica introdotta dall'articolo 38, il reddito della casa di abitazione rileva ai soli fini della determinazione dell'importo dei trattamenti di famiglia.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
De Stefanis

IL DIRETTORE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Crecco